

(N. 2258)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1957 (V. Stampato n. 3195)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Concessione di una sovvenzione straordinaria
a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corri-

spondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.